

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Con riferimento al DM MITE-MIC n. 376 del 16/09/2021:

1. *“Locate di Triulzi nell'ambito di Santa Maria alla Fontana. Per la barriera antirumore opaca, che lambisce il contesto tutelato sia sotto il profilo monumentale (DM del 22/12/1993) sia sotto il profilo paesaggistico ai sensi ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere rivista la riduzione dello sviluppo delle pannellature opache, in favore di soluzioni trasparenti. Ciò al fine di rispettare quanto previsto nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, laddove viene posta l'attenzione sulle visuali da e verso il complesso monumentale con riferimento a tutto l'intorno, sottolineando anche il valore di quelle percepite dall'asse ferroviario ("costituisce il punto di vista preferenziale dal quale è possibile abbracciare il quadro panoramico"). Oltre agli elaborati tecnici di più chiara rappresentazione, quali prospetti e sezioni ambientali d'ambito significative (che includano l'area di Santa Maria alla Fontana ed il tracciato ferroviario), dovranno essere prodotte anche adeguate fotosimulazioni, che aiutino, nella comprensione dell'impatto percettivo e nell'affinamento delle soluzioni progettuali, per un più armonico inserimento nel paesaggio; su cromie e mitigazioni vegetazionali si richiama quanto previsto al punto 2.b);” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);*
2. *“ponte di attraversamento su fiume Lambro: il progetto dovrà essere approfondito, redatto in scala adeguata per la valutazione paesaggistica, rappresentato e descritto anche per quanto attiene ai materiali, al rapporto con il ponte esistente ed al contesto di riferimento (per l'individuazione degli elaborati si rimanda, quale valido riferimento, a quanto indicato dal D.P.C.M. 12.12.2005 "Linee guida per la stesura della relazione paesaggistica ");” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);*
3. *“i sottopassi e le relative rampe/ scale nonché ulteriori ingombri/ostacoli previsti (es. ascensori, emettitrici, percorsi obbligati, ecc.) consentano un rapido deflusso/afflusso delle persone da/verso le banchine, anche in presenza contemporanea di treni su entrambi i binari;” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
4. *“Adeguamento ed eventuale implementazione del sistema di videosorveglianza;” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
5. *“di integrare il progetto, per ciascuna fermata/stazione, con i percorsi e le dotazioni per consentire l'accessibilità e la fruibilità in piena autonomia alle persone con disabilità motoria, visiva, uditiva etc... dei servizi presenti in stazione, servizi ferroviari, servizi di TPL che transitano e/o sono attestati in stazione, parcheggi.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

6. *“Locate di Triulzi: - stralciare la soluzione del nuovo sottopasso a favore della valorizzazione del sottopasso esistente, da adeguare, nell’ottica di limitare le demolizioni degli edifici prospicienti il Fabbricato Viaggiatori; - progettare l’intero marciapiede del binario 1 ad altezza h 55 rinunciando all’accesso al fabbricato viaggiatori direttamente dal binario 1, tenuto conto che il Fabbricato è dotato di ulteriori due accessi e che la linea che transiterà al binario 1 sarà dedicata ai treni veloci, senza previsione di fermata a Locate di Triulzi;- eliminare la previsione dei tornelli; - prevedere il rifacimento della pavimentazione del marciapiede retrostante la fermata per l’inserimento di percorsi tattili per disabili visivi di tipo LVE; - dimensionare le rampe/ scale nonché ulteriori ingombri/ ostacoli previsti (es. ascensori, emettitrici, percorsi obbligati, ecc.) in modo che consentano un rapido deflusso/ afflusso delle persone da/ verso le banchine, anche in presenza contemporanea di treni su entrambi i binari.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
7. *“Villamaggiore: - rivedere la soluzione progettuale proposta, con particolare riferimento alla lunghezza e tortuosità del percorso ciclopedonale e al passaggio tra i due lati della stazione; - eliminare la previsione dei tornelli; - prevedere il rifacimento della pavimentazione del marciapiede retrostante la fermata per inserimento di percorsi tattili per disabili visivi di tipo LVE; - dimensionare le rampe/ scale nonché ulteriori ingombri/ ostacoli previsti (es. ascensori, emettitrici, percorsi obbligati, ecc.) in modo che consentano un rapido deflusso/ afflusso delle persone da/ verso le banchine, anche in presenza contemporanea di treni su entrambi i binari.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
8. *Giussago (fermata Certosa di Pavia): - utilizzare il sottopasso attuale, opportunamente adeguato, perché più centrale rispetto alle banchine del nuovo sottopasso ad uso ferroviario posto all’estremità nord dei marciapiedi più esterni.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
9. *“Si provveda alla realizzazione di una Velostazione / Area per il deposito delle biciclette in sicurezza - di dimensioni adeguate al numero di accesso al servizio ferroviario - in adiacenza alla stazione di Pieve Emanuele ed un’altra in adiacenza alla stazione di Locate Triulzi e si valuti, inoltre, la possibilità di realizzare velostazioni anche presso le altre stazioni/fermate ferroviarie interessate dal progetto.”(Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
10. *“Relativamente allo studio vibrazionale, per il quale l’estensore dello studio fa riferimento alla norma UNI 9614, ma non parrebbe aver utilizzato la versione 2017 della medesima che ha sostituito la versione del 1990: si ritiene che una valutazione più congrua dell’impatto da vibrazioni dovrebbe considerare in primo luogo la percezione da parte dei residenti e l’interferenza con attività particolarmente sensibili alle vibrazioni e quindi dovrebbe tenere conto del livello di vibrazione determinato dal singolo passaggio e valutarlo rispetto alla percezione dei residenti negli edifici e la sensibilità delle attività; - in relazione a questa valutazione dovrebbero essere previste, se necessarie, misure di mitigazione delle vibrazioni.”(Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
11. *“Fornire uno studio della variazione dell’impatto del campo elettrico e magnetico nell’ambiente circostante le sottostazioni elettriche (SSE) che verranno potenziate e realizzate ex novo, indicando esplicitamente l’eventuale impatto*

in particolare su aree frequentate dalla popolazione.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

12. *“Fornire uno studio/valutazione dell’impatto elettrico e magnetico che le modifiche proposte apporteranno lungo il percorso della linea e/o in corrispondenza di stazioni e fermate.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
13. *“dovrà essere quantificato l’esatto ammontare della superficie agricola definitivamente consumata;” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
14. *integrare la trattazione delle opere a verde con il numero approssimativo di esemplari arborei ed arbustivi che si intendono mettere a dimora, la loro età e dimensione media oltre alle modalità operative e agli aspetti manutentivi, in particolare in merito ai tempi, alla sostituzione delle fallanze, alle irrigazioni ordinarie e straordinarie ecc.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
15. *per quanto riguarda il progetto relativo alla realizzazione del ponte ferroviario sul fiume Lambro, al fine di una migliore integrazione dello stesso nel contesto paesaggistico ed al fine di limitarne l’impatto visivo, si ritiene opportuno che il nuovo ponte non si discosti dagli elementi architettonici costruttivi di quello esistente;” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

Con riferimento ai pareri pervenuti in CdS:

16. *È evidente la necessità che l’intervento in analisi debba essere realizzato con tutti gli standard utili a supportare il modello di servizio descritto al paragrafo A2.2 così come definito anche sulla base dell’Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Lombardia e RFI il 12 marzo 2020. Si richiede una verifica oraristica sull’attestamento a Pieve Emanuele della linea S2, posta a 15’ dalla linea S13, affinché sia certificato che la costruzione di un solo binario di attestamento sia sufficiente alla realizzazione del servizio previsto.” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);*
17. *Preliminarmente si evidenzia il riscontro di differenze anche significative tra i dati indicati nei vari documenti progettuali relativamente: -ai flussi dei materiali di risulta dagli scavi e alle modalità di gestione degli Stessi (rif. Tabella in Allegato 1); -ai diversi utilizzi delle aree di stoccaggio individuate per "stoccaggio terre vegetali I trattamento a calce I stoccaggio materiali". È necessario che i dati siano coerenzati nei vari documenti in modo univoco, con specificazione dei quantitativi delle diverse frazioni dei materiali derivanti dagli scavi, delle loro caratteristiche e delle loro modalità di gestione, onde consentire adeguata valutazione in merito all’applicabilità del D.P.R. 120/ 17, in riferimento in particolare: -alle non conformità alle CSC di Tab. 1/A accertate in alcuni punti oggetto di indagine ambientale nelle campagne del 2018-2015-201 2, relativamente ai parametri Arsenico-Nichel-Piombo-Rame-Stagno, Zinco-Idrocarburi C>12-Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)-Policlorobifenili (PCB); - alla presenza di materiali di, riporto in alcuni dei pozzi esplorativi/sondaggi oggetto di indagine ambientale nella campagna del 2018 e al limite del 20% in peso (art. 4 del D.P.R. 120/17); -al materiale prodotto dalla rimozione "rilevato esistente/gradonatura"; -al materiale prodotto da perforazioni per pali con fanghi bentonitici; -all’utilizzo o*

meno di sostanze additivanti diverse dalla bentonite per l'effettuazione degli scavi (rif. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - Relazione generale, pag. 254. . . uso di sostanze potenzialmente inquinanti, quali per l'appunto quelle additivanti usate nella realizzazione delle fondazioni indirette fine principale di sostenere le pareti delle perforazioni dei pali di fondazione. In tal caso, pertanto, la produzione di residui è strettamente funzionale al processo costruttivo).” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);

18. *“Con riferimento ai materiali da approvvigionare dall'esterno si chiede di specificare se saranno utilizzati anche materiali da scavo gestiti in regime di sottoprodotto e/o aggregati riciclati da recupero rifiuti, indicandone i quantitativi.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
19. *“Le aree interessate dagli interventi in progetto non presentano interferenze dirette con attività estrattive in corso o di pianificazione previste dal Piano Cave della Città Metropolitana di Milano e del Piano Cave adottato con Delibera di Consiglio Metropolitan del 14/03/2019 Rep. n. 11/2019, fatta eccezione per l'Ambito Territoriale Estrattivo ATEg29 ubicato nei Comuni di San Donato Milanese e di San Giuliano Milanese. Considerata la vicinanza dell'opera in progetto con tale ambito estrattivo, si richiede che il progetto e la Valutazione d i 'Impatto Ambientale evidenzino eventuali criticità o rilievi nonché interferenze non rilevate che dovranno essere considerare nello sviluppo dell'attività estrattiva in corso con particolare riferimento al mantenimento delle fasce di rispetto dall'infrastruttura ferroviaria.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
20. *“Si chiedono chiarimenti in merito visto che in altre relazioni sono indicate altre velocità ed i valori sopra richiamati sono contrastanti tra loro o non identificabili Nello studio demolizioni si indica un futuro maggior traffico di convogli merci dovuto al 3° valico. Siamo a chiedere chiarimenti in merito alle effettive velocità di transito dei convogli nel territorio di Locate di Triulzi” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*
21. *“In considerazione dell'elevato utilizzo della ferrovia, da parte dei cittadini di Locate di Triulzi ed Opera, che viene raggiunta con utilizzo in numero massiccio di biciclette si chiede di prevedere il maggior numero di porta biciclette su entrambi i lati della ferrovia ripristinando anche quelli che verranno demoliti per interferenza con i lavori.” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*
22. *“E' necessario che vengano confermati i numeri dei convogli riportati nelle tabelle o indicati i futuri scenari affinché si possa verificare se le opere di mitigazione, sia vibrazionali che del rumore, in progetto, che verranno realizzate, garantiranno già da subito gli abbattimenti, riferiti ai suddetti eventuali aumenti del volume di traffico prevalentemente merci e delle velocità ipotizzate(km/h 200), così come chiesto al punto 1) e chiarimenti di quali e guanti convogli si tratti per i km/h 200” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*

23. *“il parere è condizionato anche alla previsione, tra le opere complementari, di un impianto di videosorveglianza della nuova Stazione di Pieve Emanuele” (Parere di competenza Comune di Pieve Emanuele espresso mediante nota prot. 0018626/2022 del 29/07/2022);*
24. *“vista che non sono state riportate in progetto le quote utili per poter esprimere parere in merito al ponte in attraversamento al Naviglio di Pavia, per quanta riguarda i Navigli lombardi e le idrovie collegate, di cui fa parte il Naviglio Pavese, si richiama l'art. 9 c. 5 dello stesso Regolamento che indica che "l'intradosso dei ponti, de/ le passerelle o sovrappassi dovrà essere posizionato normalmente, ad una quota di almeno m. 3,00 dalla sommità arginale e comunque con un tirante d'aria di almeno m. 3,00 dalla linea di massimo invaso del corso d'acqua. Nel caso di impossibilità di rispettare i suddetti requisiti, il ponte o la passerella dovranno essere di tipo girevole o levatoio." Si segnala, inoltre, seppur oggi tale tratta non sia adeguatamente strutturata alla navigazione, che il R.R. 3/2015 all'art. 5 (Tipologie e caratteristiche delle unite di navigazione) prevede il transito di unità di navigazione con un'altezza massima fino a 3,00 m dal piano di galleggiamento.” (Parere di competenza Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi espresso mediante nota prot. 5821 del 12/07/2022).*

PRESCRIZIONI IN FASE ESECUTIVA (PROGETTAZIONE ESECUTIVA / REALIZZAZIONE)

Con riferimento al DM MITE-MIC n. 376 del 16/09/2021:

1. *“È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il progetto definitivo “Potenziamento linea Milano-Genova. Quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia” presentato dalla Società Rete Ferroviaria Italiana Direzione Investimenti Area Nord Est Progetti Milano, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto. Riguardo alla verifica del Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, questo dovrà essere aggiornato e ripresentato almeno 90 giorni prima dell'avvio dei lavori”;*
2. *“Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo del n. 152 del 2006 e dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.”;*
3. *“Integrare la progettazione esecutiva con soluzioni per la componente acque, anche attraverso una cartografia idrogeologica di riferimento, prevedendo l'ampliamento della rete di monitoraggio con sorgenti e pozzi, in particolare quelli ricadenti nelle aree di captazione. Il progetto conterrà la previsione di indagini quantitative anche sulla portata delle sorgenti limitrofe alla tratta e che possono essere soggette ad una potenziale interferenza con le opere da realizzare. Il Proponente dovrà trasmettere al MATTM uno studio di compatibilità geologica previsto dal “Testo unico coordinato delle norme di*

attuazione dei PSAI relative ai bacini idrografici regionali, condiviso dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);

4. *“Il Proponente dovrà ottimizzare la progettazione esecutiva idraulica: - dovranno essere approfonditi le caratteristiche tecniche, il dimensionamento e il recapito finale degli impianti di trattamento delle acque reflue di cantiere, delle acque di prima pioggia/ dilavamento delle opere e delle acque di drenaggio della galleria; - dovrà essere indicato se e quali impianti saranno destinati a permanere in sito anche nella fase di esercizio; - dovrà essere approfondita l'esclusione di fenomeni di allagamento della galleria in occasione di eventi meteorici intensi. Dovrà pertanto essere prodotta tutta la documentazione necessaria all'ottenimento delle Autorizzazioni da parte degli Enti preposti.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
5. *“In sede di progettazione esecutiva il proponente dovrà procedere con le indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche di dettaglio.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
6. *“Con il coinvolgimento dei Comuni interessati, si dovrà predisporre un'ulteriore e più approfondita analisi puntuale del tracciato che tenga in considerazione le specificità e peculiarità del territorio, al fine di minimizzare l'impatto sugli elementi territoriali di notevole importanza agroalimentare.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
7. *“Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, il proponente deve presentare un progetto esecutivo che assicuri: (i) l'anticipazione per quanto possibile degli interventi; (ii) l'immediato ripristino di tutte le aree interessate dalla fase di CO; (iii) l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, la raccolta in loco di materiale per la propagazione (sementi, talee, ecc., al fine di rispettare la diversità biologica) e l'acquisto di materiale vivaistico proveniente da vivaai specializzati che ne assicurino l'idoneità all'uso; (iv) uno specifico “Piano di monitoraggio e manutenzione degli interventi a verde” che preveda idonee cure colturali che dovranno essere effettuate fino al completo attecchimento della vegetazione e un monitoraggio quinquennale sull'efficacia degli interventi successivamente all'ultimazione dei lavori; (v) uno specifico progetto degli impianti d'irrigazione, con particolare riferimento alle scarpate verdi, che illustri le modalità di realizzazione dell'impianto, il funzionamento, la sua distribuzione e le fonti di approvvigionamento; (vi) la scelta di tecniche di ingegneria naturalistica per tutti gli interventi di riqualificazione ambientale previsti sulle fasce ripariali.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
8. *“Si prescrive di presentare un progetto che consenta di: - prima dell'entrata in attività del traffico ferroviario generato dall'esercizio della nuova infrastruttura, dovranno essere garantiti gli interventi di contenimento e abbattimento del rumore su tutti i recettori residenziali situati nella fascia “A” di cui all'art. n.3 DPR 18 novembre 1998 , n. 459 che già nello stato attuale sono sottoposti ad un livello valori limite assoluti di immissione db(A) Leq diurno e notturno, superiore ai valori di cui all'art. n. 5 stesso DPR;” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
9. *“verificare le percentuali dell'attività di risanamento da ascrivere a più sorgenti sonore che immettono rumore in un punto, ex All.4 del D.M 29/11/2000, (concorsualità) con l'analisi delle sorgenti insistenti sul territorio e interferenti con l'opera proposta;” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*

10. *“verificare la concorsualità considerando i vari casi di interferenza delle infrastrutture di trasporto insistenti nell’area di progetto ed effettuare il calcolo utilizzando le relazioni dell’Allegato 4 del D.M. 29/11/2000” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
11. *“completare il documento Output Livelli in facciata ante e post mitigazione - con la definizione, per ogni ricettore, dei valori limite ottenuti valutando la concorsualità ai sensi dell’Allegato 4 del D.M. 29/11/2000” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
12. *“effettuare, prima dell’inizio lavori sui 20 ricettori residenziali ed 1 terziario gli interventi diretti in facciata, a causa del mancato raggiungimento del rispetto dei livelli sonori, che devono essere garantiti ai sensi del D.P.R. 459/98, art. 4, c.5. Riguardo al rumore in fase di cantiere, l’adozione di misure di mitigazione che consentano un impatto minore, in particolare sugli edifici residenziali e sui ricettori sensibili.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
13. *“Considerando la presenza di diversi ricettori, residenziali e non, situati a ridosso delle aree di lavoro, risulta necessario presentare uno Studio e le dichiarazioni che garantiscano, oltre ad un adeguato monitoraggio nelle varie fasi dell’opera, l’individuazione e l’adozione degli interventi e soluzioni atti a contrastare tale situazione.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
14. *“Redigere un piano dettagliato relativo alla cantierizzazione degli interventi di realizzazione e di dismissione delle opere. Il Progetto Esecutivo dell’opera dovrà essere corredato da specifica dichiarazione che, negli opportuni capitolati di appalto, illustrino tutte le azioni e le misure di mitigazione indicate nel SLA e nelle integrazioni di cui gli oneri sono a carico dell’appaltatore. In fase di costruzione dell’opera (realizzazione e dismissione delle linee), si prescrive che: - i mezzi di cantiere riducano la velocità di trasporto; - vengano pulite periodicamente le viabilità di accesso ai cantieri; - vengano utilizzati mezzi telonati; - venga prestata la massima attenzione all’eventuale interferenza dell’opera con le falde per evitare eventuali fenomeni di mescolamento e di sifonamento;” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
15. *“Il Piano di Monitoraggio Ambientale presentato dal Proponente dovrà essere implementato nell’ambito della progettazione esecutiva e concordato e condiviso da ARPA per parametri analitici (unità di misura, normativa di riferimento, valori e limiti/standard di riferimento), scelta delle metodiche di rilievo/campionamento e di misurazione, strumentazione utilizzata, tempistiche dei monitoraggi (frequenza e durata), cronoprogramma delle campagne di monitoraggio, criteri di restituzione dei dati di monitoraggio, strumenti e metodi per la valutazione degli esiti del monitoraggio. Il Piano dovrà altresì indicare gli eventuali interventi correttivi da adottare in caso di loro superamento. Tale Piano così aggiornato dovrà essere presentato al MATTM. Gli esiti delle campagne di monitoraggio per ciascuna fase, Ante Operam, Corso d’Opera e Post Operam, dovranno essere presentati ad ARPA.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
16. *“qualora siano rispettati i requisiti del D.P.R. n.120/2017 per la qualifica di sottoprodotto, la gestione del materiale da scavo dovrà avvenire integralmente in sito ed extra sito, fatta salva la gestione di cui al Titolo IV del Codice dell’ambiente per le TRS qualificate CER 170504 per le quali sia dimostrata la non rispondenza alle condizioni*

dell'art. n. 4 del DPR 120/2017.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);

17. “dovranno essere individuate le WBS nelle quali si prevede di effettuare il trattamento a calce delle terre, le esatte volumetrie che saranno impiegate che dovranno provenire come TRS dalla stessa WBS per la quale si prevede il rimpiego, non dovranno contenere materiali di origine antropica. La gestione della calce dovrà avvenire secondo le condizioni previste dalla Delibera del 9 maggio 2019 n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, definite come "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" , sebbene non abbiano valore normativo, costituiscono comunque un punto di riferimento riguardo all'interpretazione del D.P.R. n.120/2017 per contenere gli impatti ambientali per quanto concerne il trattamento dei terreni con calce/cemento.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);
18. “dovranno essere effettuati nuovi punti di campionamento lungo il tracciato delle due tratte ferroviarie di progetto in corrispondenza della transizione tra diverse geopedologie con interasse ogni 100 , oltreché per ciascun Cantiere Base, Cantiere operativo, Cantiere di armamento, Aree tecniche; Aree di stoccaggio per un totale di 29 + 23 cantieri, e dovranno essere implementati i campionamenti già eseguiti in riferimento al criterio di superficie del corridoio infrastrutturale, secondo i minimi riportati in tabella 2.1 dell'allegato 2 al DPR 120/2017.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);
19. “In fase di progettazione esecutiva, il proponente dovrà prevedere un “progetto paesaggio” da condividere con le Soprintendenze locali (MIBAC), che preveda interventi di compensazione ambientale volti a ridurre al minimo e riequilibrare gli effetti negativi sul paesaggio determinati dall'inserimento delle opere ed orientati alla valorizzazione paesaggistica, con particolare riferimento agli ambiti caratterizzati dalla presenza dell'Abbazia di Chiaravalle (nei Comuni di Milano, San Donato Milanese e San Giuliano Milanese) del Parco (Barco) Visconteo e del Complesso ecclesiastico della Chiesa di San Siro detta della Gremegna, mediante scelte progettuali particolareggiate per ciascun intervento e con l'equipaggiamento arboreo- arbustivo in corrispondenza dei confini, lungo le rogge e i sentieri poderali, ecc.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);
20. “Dovranno essere definite singolarmente le soluzioni di mitigazione affidate agli elementi vegetazionali, in relazione ai caratteri paesaggistici del luogo. Tali mitigazioni dovranno essere graficizzate correttamente in planimetria e sezione e, nei casi più critici, dovrà essere fornita una simulazione fotorealistica ai fini di una più diretta verifica della loro efficacia;” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);
21. “Per le cromie delle barriere antirumore, la parte di basamento in cls dovrà essere valutata una campionatura di colorazione grigio-terra e, per la parte superiore (pannellatura opaca) una colorazione grigio chiaro-azzurro (meno azzurro/effetto pieno della proposta). Ogni qualvolta sia possibile, nel caso di barriera antirumore posizionata su muretto, dovrà essere prevista una mitigazione con arbusti alla base ai fini di una mascheratura al piede e ridurre l'altezza percepita della barriera stessa. A seconda dei casi, tale tipologia sia integrata con una posa di alberature adulte poste a maggiore distanza. L'inserimento di alberature in filari lungo il tracciato o a macchie dovrà, oltre che essere efficace in termini di mascheramento, essere coerente con gli elementi di connotazione del contesto e non dovrà produrre

un effetto artificioso e poco naturale. In ogni caso, in funzione delle possibilità offerte dal contesto, dovrà essere garantita una mitigazione visiva dei muri di sostegno mediante terre armate o sistemi di inverdimento verticale” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);

22. *“Borgarello - Per la realizzazione del nuovo PPT09-Lt (posto al km 22+327,31) è stata individuata un'area del Comune di Borgarello attualmente non edificata e posta a ovest del tracciato ferroviario esistente. Si chiede che le fasi progettuali successive forniscano specifiche descrittive delle caratteristiche estetico-formali del piccolo fabbricato (colore murature e copertura), approfondendo le opere di mitigazione a verde necessarie a un inserimento compatibile dell'opera nel contesto tutelato, anche in considerazione della visibilità da e verso il cimitero;” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);*
23. *“Le successive fasi progettuali dovranno specificare in maniera esauriente le caratteristiche costruttive ed estetico-formali dei fabbricati di servizio e tecnologici: coperture, colore e materiali, mitigazioni a verde a fronte della loro percezione e impatto visivo (a titolo esemplificativo, 1 otto stazioni Elettriche SSE, fabbricato in Pavia Nord FA11, fabbricato tecnologico PM Turago, GA NORD, fabbricato tecnologico FA.12, PPT7 e PPT8, etc” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);*
24. *“2.g) Presso la fermata di Certosa di Pavia per l'elevata sensibilità dell'area di intervento e di cantiere, si rimanda alle successive fasi progettuali il necessario approfondimento dell'impatto delle opere: • le tipologie di mitigazione a verde, previste per le barriere antirumore, dovranno essere studiate ad hoc allo scopo di definire la più efficace soluzione di riduzione dell'impatto visivo di tali presidi, il cui studio dovrà essere affrontato da più punti di osservazione e, quindi, anche da differenti distanze; • per l'importanza del luogo, che per molti visitatori costituisce uno dei punti di partenza per le visite al Monumento della Certosa di Pavia, dovrà essere prodotto un approfondimento del progetto anche ai fini della qualificazione dell'area (ad esempio per il parcheggio auto, per il quale dovranno studiarsi pavimentazioni, sistemazione a verde, illuminazione); dovrà essere chiarito se sia previsto un collegamento alla ciclabile mediante viabilità leggera. • presso la fermata di Certosa, considerato che le aree di cantiere sono di significativa estensione, si ritiene necessario uno studio attento degli impatti generati dal cantiere sul bene culturale stesso e sulle modalità di fruizione dello stesso da parte dei visitatori; • dovrà essere effettuata un'analisi delle modifiche alla percezione del Monumento dalla strada provinciale SP.10 (km 21+A12) a seguito delle opere previste di ampliamento della galleria artificiale con doppia galleria scatolare: ci si riferisce in particolare alla probabile necessità di prevedere modifiche ai parapetti esistenti a protezione della SPIO, considerato che sarebbe auspicabile un miglioramento di quelli attuali, anche in termini di permeabilità visiva verso il complesso monumentale.” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);*
25. *“Per quanto attiene al profilo della tutela archeologica, come prescritto nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, poiché in diverse aree interessate dai lavori sopravvivono preziose testimonianze del popolamento antico, è necessario che tutte le operazioni di scavo siano eseguiti e con assistenza archeologica al fine della migliore tutela e documentazione delle stesse. In particolare: • in Comune di Giussago, nella zona del saggio 67, l'esecuzione dei lavori è subordinata all'approfondimento delle indagini volte ad accertare la natura e la consistenza del*

deposito archeologico individuato e non compiutamente indagato per problemi di risalita dell'acqua di falda; • la sorveglianza archeologica dovrà garantire la presenza costante di archeologi qualificati, operanti sotto la direzione scientifica delle Soprintendenze, con spese a carico della committenza; • le date di inizio dei lavori e i nomi delle ditte archeologiche incaricate dovranno essere comunicati per iscritto alle Soprintendenze con congruo anticipo; • resta intesa la facoltà delle Soprintendenze di intervenire, in base alle emergenze archeologiche individuate, con eventuali ulteriori prescrizioni, per garantire la compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela.” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);

26. *“stazione di Locate di Triulzi trattandosi di manufatto tutelato per legge sotto il profilo monumentale (tutela "de jure", ex artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004) occorrerà meglio esplicitare gli interventi previsti nei successivi livelli di progettazione, sia con riferimento alle demolizioni dei corpi annessi alla stazione storica (che parrebbero interessare solo alcune porzioni di più recente ampliamento) sia per quanto attiene l'aggiunta delle pensiline, al fine di restituire una visione organica della sistemazione futura, in riferimento alle possibili interferenze, al rapporto visivo d'insieme, ai materiali che si propongono per i nuovi manufatti; dovrà essere specificato se la stazione storica sia oggetto di intervento, ad esempio sulle superfici esterne;” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);*
27. *“nuova stazione elettrica di Pieve Emanuele: ove tecnicamente compatibile con le esigenze funzionali della linea ferroviaria, dovrà essere valutato lo Spostamento verso a nord, in prossimità delle aree già interessate all'intorno da manufatti, così da evitare ulteriori frammentazioni di paesaggio agrario” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);*
28. *“Aree di cantiere e viabilità di accesso: andranno evitati ambiti in diretta prossimità di beni tutelati (sia monumentali - tutela diretta e zone di rispetto al monumento, sia interessati da decreto di tutela paesaggistica), per evitarne possibili danneggiamenti, diretti o indiretti (come ad esempio le sollecitazioni derivanti dal traffico veicolare) e per garantire l'accessibilità e la fruibilità dei beni stessi durante i lavori. In linea più generale, dovranno essere ridotte al minimo indispensabile le aree interessate dalle opere di cantierizzazione e al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi.” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);*
29. *“Per quanto attiene al profilo della tutela archeologica si confermano le prescrizioni già espresse nella nota prot. 4583 del 26.05.2020 indirizzata a Italferr S.p.A. a conclusione del procedimento di Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con cui si richiede, a scopo cautelativo: • l'assistenza archeologica in corso d'opera agli interventi di scavo necessari alla realizzazione del progetto, al fine di verificare l'eventuale emersione di elementi archeologicamente rilevanti, che potranno dar luogo alla richiesta di indagini stratigrafiche e saggi estensivi, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016; • la sorveglianza archeologica dovrà garantire la presenza costante di archeologi qualificati, operanti sotto la direzione scientifica delle Soprintendenze, con spese a carico della committenza; • le date di inizio dei lavori e i nomi delle ditte archeologiche incaricate dovranno essere comunicati per iscritto alle Soprintendenze con congruo anticipo; • resta intesa la facoltà delle Soprintendenze di intervenire, in base alle emergenze archeologiche individuate, con eventuali ulteriori prescrizioni, per garantire la compatibilità dell'opera con le esigenze di tutela.” (Parere di competenza MIC espresso mediante nota prot. 22804 del 05/07/2021);*

30. *“definire un chiaro cronoprogramma dei lavori di attuazione delle lavorazioni, che dovranno essere eseguite nel minor tempo possibile e comunque entro un massimo di 5 mesi al fine di ridurre il disagio, e descrivere le opere provvisorie da porre in essere per permettere il transito dei viaggiatori;”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
31. *“gli attuali sottopassi non passanti siano prolungati dalla parte opposta dei fabbricati viaggiatori, consentendo il transito di attraversamento della ferrovia e l'accesso alla stessa da entrambi i lati.”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
32. *“Risoluzione di eventuali problemi infiltrazioni dell'acqua di falda;”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
33. *“per le stazioni/fermate di Locate di Triulzi, Pieve Emanuele, Villamaggiore, Certosa di Pavia, servite esclusivamente da servizi ferroviari suburbani: - utilizzo di elementi e standard per la segnaletica fissa individuati nel Manuale RFI per le stazioni del Passante di Milano e suburbano, per migliorare la riconoscibilità e informazione sul servizio; - posizionamento degli appositi pannelli indicatori del Servizio Ferroviario Suburbano (totem linee S in versione illuminata) ad ogni manufatto di uscita del sottopasso (scala e ascensori) e nei pressi dell'ingresso del fabbricato viaggiatori; - estensione della lunghezza delle pensiline per almeno 2/3 della lunghezza della banchina, per migliorare la distribuzione dei passeggeri in banchina e non rallentare i tempi di imbarco; - predisposizione di impianti/reti per l'installazione di convalidatrici in prossimità di ogni rampa di accesso alle banchine; - installazione di cestini e bacheche su tutti i marciapiedi della linea lenta; - posizionamento di monitor riepilogativi in prossimità di tutti gli ingressi, principali e secondari, previsti per le fermate; - individuazione di soluzioni per le 'aree protette' in cui installare le biglietterie automatiche congiuntamente all'Impresa Ferroviaria.”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
34. *“Tutti i punti di accesso al sistema ferroviario devono essere attrezzati in relazione all'accessibilità con il sistema di TPL, prevedendo: - l'installazione presso i punti di fermata delle aree di interscambio individuate dal progetto delle paline bus individuate da Regione come “Palina del sistema TPL regionale” in fasi di approvazione da parte dell'amministrazione. Sarà cura di Regione fornire il progetto esecutivo della nuova palina di interscambio da installare nelle aree individuate e relativo manuale del sistema di informazione per i viaggiatori del TPL in Lombardia; - l'installazione nell'ambito degli spazi di stazione delle 'Directory informative' per gli interscambi individuate nell'ambito del sistema di informazione per i viaggiatori del TPL in Lombardia. Sarà cura di Regione Lombardia fornire a RFI il progetto esecutivo di tali elementi e relativo manuale del sistema di informazione per i viaggiatori del TPL in Lombardia.”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
35. *“Con riferimento alla prevista chiusura della Tangenziale Ovest (A50) per una durata stimata di 10 giorni (salvo imprevisti) durante il mese di agosto, si prescrive che il Proponente R.F.I. predisponga una differente soluzione progettuale che consenta il mantenimento dell'esercizio della Tangenziale Ovest, concordando con il concessionario (Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A.) le lavorazioni per fasi e le necessarie deviazioni di carreggiata e/o*

parzializzazioni;” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

36. *“Oltre alle misure previste nello studio per limitare sviluppo e diffusione di polveri in fase di cantiere, si richiede di: - limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere e in particolare lungo i percorsi sterrati (ad esempio con valori massimi non superiori a 20/30 km/h); - adottare opportune misure per limitare la diffusione di polveri negli interventi di demolizione, ad esempio umidificando preventivamente gli edifici soggetti a demolizione; - l'installazione di dispositivi antiparticolato sui mezzi operanti all'interno del cantiere; - ove tecnicamente possibile lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento deve essere effettuato in sili e la movimentazione realizzata mediante sistemi chiusi.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

37. *“dovrà essere prodotta una relazione che per tutti i recettori in cui vi siano superamenti dei limiti di rumore in facciata nello scenario post operam con mitigazione: - valuti con opportune simulazioni o misure di rumore i livelli di rumore ante operam ai recettori in questione in modo da appurare se i superamenti dei livelli di rumore sono presenti già nello scenario ante operam e se essi risultino eventualmente incrementati nello scenario post operam; - in esito all'analisi di cui sopra individui espressamente eventuali transizioni tra ante e post operam da condizioni di conformità a condizioni di non conformità ai limiti di rumore o eventuali incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che già nell'ante operam fossero superiori ai limiti: queste transizioni e questi incrementi configurano profili di incompatibilità ambientale dal punto di vista dell'impatto acustico e dovranno pertanto essere risolte, con le opportune mitigazioni acustiche, per un positivo giudizio di compatibilità ambientale; - approfondisca la fattibilità tecnica della realizzazione di barriere (più performanti nel caso già previste nell'attuale progetto) finalizzate a conseguire il rispetto dei limiti di rumore in facciata ai recettori (a meno che la stessa risulti cieca) ed indichi le specifiche progettuali della barriera medesima ove la stessa sia tecnicamente fattibile; - stimi i livelli di rumore post operam con mitigazione con le barriere individuate al punto precedente”(Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

38. *“Non dovranno verificarsi per effetto del progetto transizioni tra ante e post operam da condizioni di conformità a condizioni di non conformità ai limiti di rumore o eventuali incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che già nell'ante operam fossero superiori ai limiti.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

39. *“Garantire la congruenza degli interventi di mitigazione previsti dal progetto (barriere, interventi diretti ai ricettori) con quelli previsti dal Piano di Risanamento Acustico di RFI (DM 29/11/2000) in termini di ubicazione, dimensionamento e tempistica.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

40. *“Dovrà essere previsto un monitoraggio acustico post operam finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di rumore e ad individuare e dimensionare eventuali ulteriori misure di mitigazione acustica che fossero necessarie. Modalità e localizzazione dei rilievi fonometrici dovranno essere sottoposti ad ARPA ed ai Comuni per la valutazione di*

adeguata. Al termine della campagna di monitoraggio acustico post operam dovrà essere predisposta e trasmessa all'autorità competente regionale per la VLA una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione acustica che a seguito del monitoraggio risultassero necessarie, nonché dei tempi della loro attuazione." (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

- 41. "Dovranno essere effettuate misure di vibrazioni post operam in corrispondenza di quei recettori che per la loro prossimità alla linea e per la loro specifica sensibilità lo richiedano, anche la fine di valutare l'efficacia delle misure di mitigazione che fossero state predisposte in considerazione di quanto sopra evidenziato." (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
- 42. "dovranno essere verificati e opportunamente quantificati gli impatti indotti sulle aziende agricole interessate dalle opere in progetto (anche dalla fase di cantiere);" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
- 43. "dovranno essere individuate di conseguenza specifiche azioni che possano compensare le penalizzazioni ai conduttori dovute alla sottrazione/modifica d'uso di suolo agricolo, in riferimento anche ai vincoli pluriennali legati a finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale e/o delle Politiche Agricole Comunitarie;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
- 44. "Nel caso siano previste superfici pavimentate nelle aree di cantiere, dovrà essere quantificata la superficie di suolo agricolo che verrà impermeabilizzata, adottando tutte le misure necessarie al ripristino della condizione di fertilità prima di restituire le superfici all'originaria destinazione;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
- 45. "per tutte le aree occupate in modo permanente, il Proponente dovrà predisporre il bilancio di tutte le superfici permeabili, comparando i mq delle stesse allo stato attuale con quello futuro. Tale bilancio dovrà essere propedeutico alla contabilizzazione degli impatti mediante l'applicazione di metodi e schemi interpretativi già collaudati (es.: Metodo STRAIN);" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
- 46. "sulla base delle risultanze della contabilizzazione di cui al punto precedente, dovranno essere individuate e realizzate le misure compensative, quanti/qualitativamente commisurate al suolo che verrà impermeabilizzato, in relazione alla molteplicità di funzioni da questo assicurate (fertilità, permeabilità e capacità di stoccaggio del carbonio organico, ecc.) Tali misure compensative potranno, ad esempio, consistere in interventi di ripristino delle condizioni di fertilità di suoli a oggi impermeabilizzati ricadenti nei territori dei Parchi interessati dall'intervento;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*
- 47. "le aree da adibire ad opere di compensazione non dovranno in alcun modo ricadere su territori ad uso agricolo;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

48. *“dovrà essere mantenuta e valorizzata la funzionalità e l’efficienza dell’eventuale rete idrica superficiale interferita; durante i lavori non si dovrà arrecare danni all’approvvigionamento dell’acqua ad uso irriguo;”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
49. *“le essenze arboree e arbustive di nuovo impianto per l’inserimento ambientale dell’opera dovranno essere autoctone e rispettare la normativa di settore e il Proponente dovrà redigere e rispettare un piano manutentivo per i primi anni;”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
50. *“per il calcolo delle indennità per le aree che verranno espropriate (indennità base, indennità aggiuntiva coltivatore diretto, al fittavolo, soprassuolo), si segnala che, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale del 10/06/2011 n. 181 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 40, cc. 2 e 3 del DPR 327/2001 e in particolare il criterio del Valore Agricolo Medio (VAM), le procedure di esproprio dovranno considerare criteri di indennità basati su requisiti specifici del bene e il reale valore commerciale dello stesso.”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
51. *“con riferimento al Piano di Utilizzo/Dichiarazione di Utilizzo previsto dal DPR 120/2017, si sottolinea quanto segue: - Riguardo alle aree individuate quale deposito temporaneo, le stesse dovranno rispettare i requisiti indicati nell’art. 5 del DPR 120/2017. - Si ricorda che il deposito delle terre e rocce dovrà essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ad eventuali rifiuti e/o altri materiali di cantiere presenti nel medesimo sito e dovrà essere identificato tramite segnaletica ben visibile riportante informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato e ai dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all’art. 21 DPR 120/2017. - Per quanto riguarda i materiali da scavo qualificati come rifiuto, l’eventuale deposito temporaneo degli stessi dovrà rispettare le condizioni indicate dall’art. 23 del DPR 120/2017.”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
52. *“Si ricorda che il trasporto dei materiali fuori dal sito di produzione/cantiere (anche solo verso siti di deposito temporaneo esterni al sito di produzione che comporti l’attraversamento di viabilità pubblica) dovrà essere accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7 del DPR 120/2017 con le modalità indicate nell’art. 6 di tale norma. - Ai fini della completa tracciabilità dei materiali da scavo e per agevolare eventuali verifiche di controllo, oltre a provvedere alle comunicazioni di eventuali modifiche alle autorità territorialmente competenti, si ritiene opportuno prevedere un idoneo sistema di registrazione (possibilmente informatizzato) che consenta di verificare i quantitativi e la destinazione (riutilizzo diretto, sito di deposito temporaneo, discarica) dei materiali scavati giornalmente. - Nel caso fosse necessario acquisire terre e rocce da scavo provenienti da siti esterni, si chiede che venga prevista la registrazione (possibilmente informatizzata) dei quantitativi e della provenienza di tali materiali, in modo tale da consentire eventuali verifiche di controllo. Anche in questo caso le aree di deposito temporaneo dovranno essere chiaramente individuate, fisicamente separate e gestite in modo autonomo rispetto ad altri materiali prodotti nel sito.”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
53. *“identificazione di siti potenzialmente contaminati posti a ridosso o direttamente interferenti con la linea, come ad esempio lo “Scalo Ferroviario di Via Trieste in Comune di Pavia” e il sito dismesso “ex Necchi”: in entrambi questi siti sono*

state riscontrate elevate concentrazioni di sostanze inquinanti sia nei terreni che nelle acque sotterranee;” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

54. *“- Resta inteso che nelle aree con procedimenti di bonifica in corso, i lavori dovranno essere progettati e realizzati in modo da non costituire alcun ostacolo agli eventuali ulteriori interventi di risanamento ambientale; a tale scopo dovrà essere preventivamente presentato alle autorità competenti un apposito piano di interventi.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

55. *“- Verifica e gestione dei materiali antropici non conformi (es. scorie e terre di fonderia) che si dovessero eventualmente riscontrare durante i lavori.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

56. *“6.2.6.2. Relativamente ai trattamenti a cui sarà sottoposto il materiale da scavo destinato al riutilizzo all'interno del cantiere (selezione granulometrica, macinazione ed eventuale trattamento a calce), si ritiene che gli stessi possano rientrare tra le normali pratiche industriali. Con riferimento alle Linee Guida SNPA sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo approvate con Determina n. 54/2019, il trattamento a calce potrà essere consentito come normale pratica industriale a condizione che: - sia indicata nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche, - sia esplicitata nel Piano di Utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso, - siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

57. *“Dovrà essere tenuto in considerazione l'Allegato 1 alle suddette Linee Guida SNPA relativo alle “Misure per la mitigazione degli effetti del trattamento a calce sull'ambiente” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

58. *“La documentazione a supporto valutazione effettuata in merito alle possibili interferenze tra l'intervento in progetto e le aree già identificate come siti contaminati dovrà essere completata con: - Relazione tecnica – corredata da specifica documentazione cartografica – con riportato un censimento completo e dettagliato di tutte le aree con procedimenti di bonifica (sia aperti che conclusi) potenzialmente interferenti con l'opera. A tale scopo si ritiene opportuno che vengano acquisiti – oltre che presso la Regione Lombardia – informazioni direttamente presso gli Enti Locali responsabili dei procedimenti per la consultazione dei fascicoli (Comuni e Provincia). - identificazione di siti potenzialmente contaminati posti a ridosso o direttamente interferenti con la linea, come ad esempio lo “Scalo Ferroviario di Via Trieste in Comune di Pavia” e il sito dismesso “ex Necchi”: in entrambi questi siti sono state riscontrate elevate concentrazioni di sostanze inquinanti sia nei terreni che nelle acque sotterranee; - Verifica e gestione delle interazioni che saranno attuate nei confronti dei siti contaminati o potenzialmente contaminati, come ad esempio, scavi, opere di sostegno provvisori o fondazioni, opere di sostegno, sottopassi, attività di emungimento/aggottamento di acque superficiali e sotterranee ecc. - Valutazione delle attività di controllo dei requisiti di qualità ambientale da eseguirsi in tali aree e in riferimento a*

quanto previsto dalla vigente normativa per le terre e rocce da scavo nell'ambito di un sito oggetto di bonifica. - Valutazione della possibile interferenza nei confronti di acque sotterranee potenzialmente contaminate sia per quanto riguarda l'eventuale modifica della dinamica sotterranea che in merito alla gestione delle acque inquinate emunte in corso d'opera. - Resta inteso che nelle aree con procedimenti di bonifica in corso, i lavori dovranno essere progettati e realizzati in modo da non costituire alcun ostacolo agli eventuali ulteriori interventi di risanamento ambientale; a tale scopo dovrà essere preventivamente presentato alle autorità competenti un apposito piano di interventi. - Verifica e gestione dei materiali antropici non conformi (es. scorie e terre di fonderia) che si dovessero eventualmente riscontrare durante i lavori." (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

59. *"In relazione alle disposizioni di cui al r.r. 23 novembre 2017, n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)" ed al relativo aggiornamento con r.r. 15 aprile 2019 n. 8, si rammenta che le disposizioni di tale regolamento regionale dovranno essere applicate anche alle operazioni di adeguamento delle stazioni ferroviarie esistenti nonché alle opere civili previste per il potenziamento della linea ferroviaria medesima." (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

60. *"Si prevedano interventi di riqualificazione ambientale (di concerto con l'Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano): - volti a ridurre al minimo gli effetti negativi dell'opera sull'ambiente e a riqualificare l'ambito vallivo del Fiume Lambro Meridionale in quanto importante corridoio fluviale interferito direttamente dall'opera in progetto; - a seguito di un approfondimento relativamente al rapporto dell'infrastruttura con gli elementi delle reti ecologiche, sia provinciale che regionale, si individuino i punti di intersezione con esse, come ambiti prioritariamente vocati per tali interventi da finalizzare alla deframmentazione ecologica;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

61. *"Si mettano a dimora siepi e filari orientati trasversalmente al tracciato della linea ferroviaria, lungo l'orditura dei campi e il reticolo idrografico presente;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

62. *"Si individuino su entrambe le sponde del fiume Lambro (comuni di Opera, Locate Triulzi e Pieve Emanuele) le lanche dell'alveo e le aree residuali in cui prevedere interventi di nuova forestazione, di incremento della naturalità dei boschi esistenti, di creazione di nuove zone umide e fasce tampone;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

63. *"Al fine di evitare la dispersione di specie alloctone durante la movimentazione di materiale in fase di cantiere, si eviti il trasporto in loco di materiale proveniente da aree esterne, si limiti al massimo la presenza di cumuli di terreno scoperto, si effettuino monitoraggi della vegetazione durante tutta la fase di cantiere per individuare tempestivamente eventuali focolai, si proceda alla rimozione di eventuali specie alloctone rilevate comprendendo anche l'apparato radicale e si inerbisca l'area prima possibile una volta terminata la fase di cantiere utilizzando specie autoctone;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

64. *“Nel corso dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione, si provveda all’eliminazione delle specie vegetali alloctone presenti in loco e si sostituiscano con opportune specie autoctone;”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
65. *“Si prevedano (di concerto col Parco Agricolo Sud Milano) dei passaggi faunistici lungo tutto l’asse ferroviario, con particolare riferimento all’area in comune di Lacchiarella interessata dal ganglio primario e dal corridoio ecologico primario della Rete Ecologica provinciale; gli interventi da effettuare andranno scelti in base ai gruppi faunistici presenti nell’area considerata, facendo particolare riferimento alle specie vulnerabili;”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
66. *“Al fine di ridurre il consumo di suolo e la frammentazione di aree agricole si valuti - La traslazione verso nord della prevista sottostazione elettrica di Pieve Emanuele e la relativa “area tecnica” 1_AT.08 in modo da evitare l’interferenza diretta coi territori del Parco Regionale e in considerazione della presenza di un corridoio ecologico primario e di un varco della Rete ecologica provinciale; - La differente collocazione per l’area di stoccaggio 1_AS.01, valutandone l’accorpamento con il cantiere base 1_CB.01, ridimensionandolo eliminando la porzione riguardante il vitto e l’alloggio del personale che verrebbe a sua volta ricollocato verso le strutture ricettive presenti sul territorio; - L’accorpamento delle aree di stoccaggio 1_AS.05 e 1_AS.06 con l’area tecnica 1_AT.05 in ragione della loro vicinanza; - L’accorpamento, con riduzione della superficie complessiva occupata, dell’area tecnica 2_AT.09 con l’area di stoccaggio 2_AS.10, in ragione della loro vicinanza; - La diversa collocazione del cantiere operativo 1_CO.01 in modo da eliminare l’interferenza con un’area già qualificata dalla presenza di vegetazione;”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
67. *“Al termine dei lavori, si ripristinino totalmente le aree all’uso agricolo e si reimpianti la vegetazione preesistente;”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
68. *“Si realizzino le opere ambientali tramite uno schema d’impianto naturali forme e facendo riferimento all’”Elenco delle principali formazioni vegetali arboree, arbustive ed elofitiche del Parco Agricolo Sud Milano” di cui all’Allegato 2 della Disposizione Dirigenziale n. 1455/2010 e all’”Elenco delle specie arboree e arbustive autoctone del Parco Agricolo Sud Milano” di cui all’Allegato 1 della stessa Disposizione. Al momento della messa a dimora delle piante, si verifichino gli aggiornamenti della normativa regionale finalizzata a limitare la diffusione del tarlo asiatico e si garantisca l’attecchimento delle specie con un periodo di manutenzione di 3 anni.”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
69. *“fornire tavole specifiche che descrivano in dettaglio le opere a verde previste, per le quali si chiede l’utilizzo esclusivo delle specie autoctone, facendo sempre riferimento al suddetto Repertorio. In merito a ciò, si chiede di escludere dal progetto le specie del genere Spirea, originario dell’Asia;”* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
70. *“Si preveda una specifica implementazione e dettaglio in fase esecutiva delle opere di mitigazione e compensazione ambientale, con particolare riferimento alle finalità anti-rumore, sulla base delle indicazioni fornite nel corso dell’istruttoria dalle Amministrazioni Comunali interessate dagli interventi, in linea con le indicazioni di cui ai punti*

precedenti per l'attenzione e la valorizzazione delle aree ricadenti nel Parco Agricolo Sud, ma anche temperando la salvaguardia e riqualificazione delle aree residenziali più prossime all'infrastruttura"(Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

71. *"lungo i tratti della linea ricadenti all'interno delle aree di notevole interesse pubblico (art. 136, comma 1, lett. c e d D.Lgs. 42/2004) dovranno essere evitate o limitate il più possibile le barriere ostruttive della visuale sia verso i monumenti (Abbazia di Chiaravalle Santuario Santa Maria alla Fontana, Certosa di Pavia) sia verso le aree naturali e rurali, al fine di poter cogliere dalla ferrovia i relativi quadri panoramici tutelati;"* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
72. *"lungo i tratti di linea adiacenti agli insediamenti industriali ed in particolare a quelli logistici di Villa Maggiore e Pieve Emanuele, adottare schermature con alberature d'alto fusto al fine di mitigarne l'impatto visivo dalla ferrovia;"* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
73. *"in corrispondenza delle intersezioni della nuova linea ferroviaria con i corsi d'acqua tutelati e con il sistema delle rogge, utilizzare i principi di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle scarpate ed implementare la posa di filari alberati lungo i corsi d'acqua, al fine di tutelare gli stessi e migliorare la percezione del paesaggio agricolo"* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
74. *"dovranno essere adottate le indicazioni contenute nelle "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle Infrastrutture della mobilità", parte integrante del Piano Paesaggistico (DGR n.8837/2008);"* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
75. *"per le aree di cantiere previste lungo la linea ferroviaria, prevedere opportune fasce a verde di mitigazione verso la ferrovia e verso le zone abitate;"* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
76. *"siano ripristinate e salvaguardate le partiture poderali ed i percorsi agricoli in adiacenza ed in attraversamento della ferrovia, al fine di restituire le caratteristiche principali del paesaggio della pianura lombarda, inoltre dovranno essere previsti anche sottopassi per la conservazione degli habitat naturali della fauna;"* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
77. *"per quanto riguarda le recinzioni metalliche e le barriere antirumore, in quanto elementi confinari che definiscono i rapporti visivi tra ferrovia e spazi edificati e/ o aree rurali, considerato il forte impatto per le notevoli dimensioni e altezze, valutare l'opportunità di schermature antirumore trasparenti (dove possibile) e, per le parti metalliche, prevedere la verniciatura in colore verde, scelto nella gamma dei RAL al fine di una maggiore integrazione nel più ampio contesto paesaggistico;"* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
78. *"le recinzioni dei nuovi fabbricati tecnologici siano corredate da siepi arbustive al fine di meglio mascherare l'edificio."* (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

79. "Per quanto riguarda i nuovi fabbricati tecnologici, si raccomanda l'utilizzo di materiali e cromatismi coerenti con le tipologie locali tradizionali;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
80. "relativamente ai lavori di adeguamento della stazione ferroviaria di Pieve Emanuele, a solo titolo collaborativo, al fine di migliorare l'assetto paesaggistico complessivo dell'area di pertinenza della stazione, in accordo con l'amministrazione comunale, si ritiene opportuno prevedere la piantumazione di essenze arboree in corrispondenza dei nuovi accessi pedonali e a fianco alla stazione." (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
81. "Le indicazioni del piano di monitoraggio ambientale siano adeguate ai sensi delle Linee Guida di ARPA Lombardia per le infrastrutture lineari (al link: https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Indicazioni_Tecniche_PMA_UOPI_def_infrastutture%20trasporto.pdf) ed integrate con le modalità e programmazioni di cui ai successivi punti;" (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
82. "PMA Qualità dell'aria: - Sulla base di criteri di omogeneità rispetto ad altri monitoraggi in corso o già eseguiti, il proponente deve seguire le modalità di monitoraggio ambientale della matrice atmosfera indicate nella linea guida "Criteri per la valutazione dei piani di monitoraggio ambientale (matrice atmosfera)", scaricabili dal sito istituzionale di ARPA Lombardia all'indirizzo: <https://www.arpalombardia.it/Pages/Aria/Relazioni-evalutazioni/Criteri-Redazione-PMA.aspx?firstlevel=Relazioni%20e%20valutazioni>. In particolare, facendo riferimento al capitolo 4 par. 4.2 delle Linee Guida sopracitate, per le infrastrutture ferroviarie non si ritiene necessario effettuare il monitoraggio Ante Operam e Post Operam." (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);
83. "PMA Rumore e Vibrazioni: - Per il monitoraggio di corso d'opera relativo al fronte avanzamento lavori (punti di tipo RUL e VII) si preveda una frequenza trimestrale, per il periodo di tempo durante il quale il punto è interessato dalle lavorazioni. - prevedere una programmazione del monitoraggio di post operam in due fasi; la prima da effettuarsi al termine della Fase 1 del progetto e per la tratta interessata da tale Fase e finalizzata al monitoraggio dell'opera con il traffico di esercizio previsto per la Fase 1; la seconda da effettuarsi al termine della Fase 2 sull'intera tratta interessata dal quadruplicamento e finalizzata al monitoraggio dell'opera con il traffico di esercizio previsto a conclusione dell'intero intervento. - prevedere ulteriori punti di monitoraggio di tipo RUF (di post operam) rispetto agli attuali 6, al fine di valutare l'effettiva efficacia degli interventi di mitigazione acustica. Si osserva, infatti, che il PMA non prevede il monitoraggio post operam per un certo numero di barriere tra quelle individuate dal progetto. Per la scelta dei punti integrativi si dovrà tener conto, in particolare: dei ricettori sensibili, dei ricettori - sensibili e non - per i quali lo studio acustico prevede la permanenza di superamenti anche nello scenario di post operam mitigato, dei ricettori per i quali lo studio acustico prevede livelli di post operam inferiori, ma prossimi, ai valori limite normativi per i quali è opportuno verificare con misure l'effettivo rispetto dei limiti. - prevedere nel monitoraggio post operam misure per la verifica del

rispetto dei limiti interni per un certo numero di ricettori tra quelli individuati nello Studio acustico.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

84. “- Per quanto riguarda il monitoraggio in fase di cantiere, siano previsti: la tempestività nel ritorno dei risultati del monitoraggio in corso d’opera al fine di garantire l’attuazione di tempestivi interventi per il rientro delle criticità che le misure stesse potrebbero evidenziare; il posizionamento della linea fonometrica in situ, al fine di garantire la rappresentatività delle misure, anche in riferimento a recettori analoghi per tipologia e per geometria sorgente sonora – recettore; le schede di misura che devono contenere quanto necessario per una valutazione della situazione monitorata (ad es.: time history, profili degli spettri, principali indici statistici); caratterizzazione delle fonometrie (descrizione della rumorosità presente, sia in termini di sorgenti, sia di tempistica e di modalità di funzionamento delle stesse, con l’eventuale caratterizzazione di situazioni particolari); - rivalutare la durata prevista (24h) delle misure di vibrazioni, in quanto misure di durata giornaliera sono difficilmente realizzabili in ambiente abitativo e difficilmente presidabili da parte di un operatore; le misure siano pertanto presidiate al fine di poter correlare gli eventi vibrazionali con le lavorazioni di cantiere e il passaggio dei convogli; la durata delle misure non dovrà, comunque, essere inferiore a 2 ore. - la fase di elaborazione della misura deve prevedere il riconoscimento degli eventi (lavorazioni di cantiere, transiti dei convogli) al fine della correlazione dei livelli di vibrazione registrati con gli eventi intervorsi. - Prevedere per i rilievi di vibrazioni l’installazione di due terne di accelerometri, che misurino in contemporanea, posizionate al piano terra e al piano più alto abitabile del recettore.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

85. “PMA Campi elettromagnetici: - Analogamente a quanto indicato al paragrafo 6.2.4, anche il PMA valuti aspetti legati all’impatto elettrico e magnetico.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

86. “PMA Ambiente idrico: - Viste le sopracitate Linee guida ARPA per il PMA, sia per le acque superficiali che sotterranee si osserva che nelle tabelle relative ai siti ed alle frequenze di monitoraggio (PMA) viene riportato un periodo di corso d’opera della durata di 10,7 anni: si chiede di specificare se il monitoraggio verrà effettuato per tutta la durata ipotizzata del corso d’opera o se, diversamente, i campionamenti verranno effettuati in concomitanza con le attività dei singoli cantieri; - per quanto riguarda il monitoraggio qualitativo delle acque, si ritiene necessario integrare i parametri con Cromo VI e Idrocarburi Policiclici Aromatici totali; si specifica inoltre che l’aliquota per l’analisi dei metalli deve essere filtrata ed acidificata prima dell’analisi. Si chiede inoltre che la fase PO si estenda per un anno anziché 6 mesi. - Nel caso in cui i monitoraggi fossero svolti per il solo periodo di cantierizzazione, sarebbe opportuno che la società incaricata fornisse indicazioni relative all’avvio e alla chiusura dei singoli cantieri; - Riguardo alla componente biologica “fauna ittica” si specifica che potrebbe essere sufficiente una sola campagna annuale da svolgersi lontano dal periodo di frega delle specie presumibilmente presenti. - Per quanto concerne la componente macrobentonica (indice STARICMi) si suggerisce di protrarre il campionamento a un anno dal termine dell’opera (PO), durata comunque minima prevista per le fasi ante-operam e post-operam come specificato nei Criteri sopra richiamati, al fine di includere nel monitoraggio

la variabilità stagionale.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);

87. *“PMA Biodiversità: - predisporre un adeguato Piano di monitoraggio ambientale sulla componente biodiversità, in considerazione del fatto che l’opera infrastrutturale si troverà in un territorio principalmente agricolo, caratterizzato da molteplici elementi di connettività ecologica, e considerata la vicinanza ad aree protette e siti Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS), con numerose specie animali e vegetali oggetto di tutela particolarmente sensibili; - Il PMA deve definire contenuti, metodologie adottate, modalità organizzative per la sua attuazione e sia organizzato nelle tre fasi distinte (ante operam, corso d’opera e post operam), durante le quali verranno monitorati indicatori individuati sulla base della loro capacità di rappresentare l’integrità del patrimonio vegetale e floristico, le componenti faunistiche di rilevanza locale nonché le specie vegetali e animali di interesse comunitario; - la D.g.r. X/5565/2016 rappresenta indicazioni puntuali su come devono essere scelte le stazioni di rilevamento e sulle azioni da attivare in presenza di impatti negativi significativi. - le attività di monitoraggio dovranno avere una durata che consenta il consolidamento degli interventi “a verde” di mitigazione e compensazione previsti in progetto e la loro efficacia; inoltre, occorre prevedere la sostituzione delle piante che non hanno attecchito.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

88. *“in corrispondenza della Stazione di Pieve Emanuele permettere il passaggio e l’accesso delle biciclette su entrambi i lati della stazione.” (Parere ambientale di competenza Regione Lombardia espresso mediante D.G.R. n. XI/4028 del 14/12/2020);*

89. *“Sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 365 del 28 novembre 2022 della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente decreto direttoriale ne costituisce parte integrante, in merito agli aspetti ambientali di competenza, per il progetto “Progetto definitivo Potenziamiento linea Milano-Genova. Quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia”, la condizione ambientale n. 5, punto 6, di cui al citato decreto di compatibilità ambientale D.M. 376 del 16 settembre 2021, è sostituita come segue: - per il tratto di Locate di Triulzi dal Km 7+970, fino alla progressiva 8+850, si richiede cura particolare del disegno delle barriere antirumore nel tratto in esame, considerato anche il particolare pregio architettonico dell’area, in linea con quanto richiesto dalla condizione ambientale n. 2b di cui al parere del Ministero della cultura. Tale aspetto sarà valutato in sede di verifica di ottemperanza.” (Parere di competenza Decreto MASE espresso mediante nota prot. 0000394 del 13/12/2022);*

Con riferimento ai pareri pervenuti in sede di CdS:

90. *“Aree di notevole interesse pubblico (art. 136, comma 1, lett. c) e d) D. Lgs. 42/2004 Lungo i tratti della linea ricadenti all’interno delle aree di notevole interesse pubblico, le barriere antirumore previste dovranno essere per lo più realizzate con pannellature trasparenti e tipologie e finiture cromatiche adeguate, al fine di non ostruire la visuale sia verso i monumenti (Abbazia di Chiaravalle, Santuario Santa Maria alla Fontana, Certosa di Pavia) sia verso le aree naturali e rurali, in modo da poter cogliere dalla ferrovia i relativi quadri panoramici, in particolare per quanto riguarda gli ambiti tutelati con: - DPGR 28.03.1984 che tutela in comune di Milano l’area circostante l’Abbazia di*

Chiaravalle, ancora oggi in gran parte a destinazione agricola, grazie alla limitazione dell'espansione urbana che ha permesso la conservazione delle caratteristiche storiche del paesaggio della campagna milanese dovuta all'azione dei monaci benedettini; - DGR 8 marzo 1996 n. 9924, che tutela nel territorio del comune di Locate di Triulzi (MI) l'area che si estende tra la ferrovia MI-GE e il fiume Lambro meridionale, dove sorge il Santuario Santa Maria alla Fontana, che individua la ferrovia quale punto di vista preferenziale dal quale cogliere il quadro panoramico costituito dal Santuario e dai campi e boschi dell'intorno; - DPGR 23.01.1979 che tutela la zona ad est del naviglio di Pavia nei comuni di Giussago, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia per la bellezza del paesaggio naturale rurale, tipico della pianura lombarda, arricchito della presenza di insigni monumenti quali la Certosa di Pavia e il naviglio Pavese, che si possono godere dalla strada statale, dall'alzaia e dalla ferrovia; - DGR 25.07.2003 n. 13832 che tutela il territorio comunale di Zeccone e parte del territorio di Giussago (PV) per la bellezza del paesaggio naturale e rurale; - DM 3.08.2018 che tutela l'ambito del Barco Certosa nei comuni di Borgarello, Giussago, Pavia e San Genesio e Uniti in provincia di Pavia, per la presenza di antiche tracce del Barco visconteo, dell'agro ticinese e del tracciato romano della strada Milano - Genova, nonché per la presenza di numerosi edifici quattrocenteschi.” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);

91. *“Corsi d'acqua pubblici e relative fasce di 150 m (art. 142, comma 1, lett. c. D. Lgs. 42/2004) In corrispondenza delle intersezioni della nuova linea ferroviaria con i corsi d'acqua tutelati (Fiume Lambro e Navigliaccio o Ticinello) e con il sistema delle rogge, utilizzare i principi di ingegneria naturalistica per la sistemazione delle scarpate ed implementare la posa di filari alberati lungo i corsi d'acqua, al fine di garantire i caratteri di naturalità e migliorare la percezione del paesaggio agricolo.” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);*
92. *“in considerazione del valore testimoniale storico dei fabbricati viaggiatori, si prescrive di adottare tecniche e materiali tradizionali e coerenti per tutta la linea anche per quanto riguarda pensiline e sottopassaggi; risulta infatti necessario porre particolare attenzione all'inserimento delle opere con scelte progettuali che tengano in seria considerazione l'impatto visivo delle stesse, la percezione del più ampio contesto paesaggistico, la qualità degli spazi urbani, nonché gli interventi di mitigazione;” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);*
93. *“per quanto riguarda i nuovi fabbricati tecnologici, si raccomanda l'utilizzo di materiali e cromatismi coerenti con le tipologie locali tradizionali.” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);*
94. *“lungo i tratti di linea adiacenti agli insediamenti industriali ed in particolare a quelli logistici di Villa Maggiore e Pieve Emanuele, adottare schermature anche con alberature d'alto fusto al fine di mitigarne l'impatto visivo dalla ferrovia;” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);*
95. *“per quanto riguarda le recinzioni metalliche e le barriere antirumore opache, in quanto elementi confinari che definiscono i rapporti visivi tra ferrovia e spazi edificati e/o aree rurali, prevedere la verniciatura in colore verde chiaro, scelto nella*

- gamma dei RAL, al fine di una maggiore integrazione nel più ampio contesto paesaggistico;” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);*
96. *“le recinzioni dei nuovi fabbricati tecnologici siano corredati da siepi arbustive al fine di meglio mascherare l’edificio.” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);*
97. *“Aree di cantiere: - si rileva che le aree di cantiere necessarie alla realizzazione delle opere previste occupano comparti agricoli di rilevanti dimensioni, per le quali sarà necessario prevedere un organico piano d’azione che riduca al minimo i tempi d’uso delle aree; - per le aree di cantiere previste lungo la linea ferroviaria, in particolare ricedenti negli ambiti tutelati ex D. Lgs.42/04, prevedere opportune fasce a verde di mitigazione verso la ferrovia e verso le zone abitate; - a fine lavori tutte le piste di cantiere, le aree di stoccaggio temporaneo di materiali dovranno essere prontamente eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato dei luoghi, ripristinando l’originaria morfologia.” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);*
98. *“In merito ai progetti in oggetto, si chiede di verificare: - la conformità dei contenuti dei progetti delle infrastrutture con i piani di protezione civile comunali e provinciali dei territori interessati dalle opere; - la compatibilità delle opere proposte con le aree di emergenza e delle strutture strategiche definite nei piani di protezione civile dei Comuni interessati dalle opere stesse.” (Parere di competenza Regione Lombardia espresso mediante nota prot. DGR XI/6721 del 25/07/2022);*
99. *“Comuni di San Donato Milanese e San Giuliano Milanese. È pertanto opportuno che, in conformità con gli strumenti di pianificazione di Regione Lombardia (PRMT) e Città Metropolitana (PTM e PUMS), sia condotta una analisi da parte di RFI su infrastrutture di accessibilità ed interscambio, da attuarsi in una successiva fase realizzativa.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
100. *“Comune di Opera. Seppur non contenuta negli strumenti di pianificazione di Regione Lombardia (PRMT), la previsione di fermata è tuttavia presente nel PTM e nel PUMS vigenti della Città Metropolitana di Milano. È pertanto opportuno, quindi, che sia condotta una analisi da parte di RFI sulla fattibilità tecnico economica di realizzazione di una fermata e relative infrastrutture di accessibilità ed interscambio, anche eventualmente da attuarsi in una successiva fase realizzativa.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
101. *“La gestione delle acque meteoriche, anche in fase di cantiere, dell’opera dovrà rispettare i principi di invarianza idraulica e idrologica ai sensi della LR n. 4 del 15/03/16 del relativo Regolamento d’attuazione n.7 del 23/11/17.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
102. *“Si chiede di prevedere opere per il drenaggio urbano sostenibile, per il riciclo e il riutilizzo delle acque meteoriche al fine di favorire il risparmio idrico e di prevedere idonee misure di tutela e salvaguardia delle acque stesse, in merito soprattutto al recapito degli scarichi, ai sensi delle norme suddette e dell’art. 38 delle NdA del PTCP vigente della Città metropolitana.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*

103. *“Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale n.7 del 23/11/17 sul principio dell'invarianza idraulica e idrologica, si evidenzia la necessità di prevedere la gestione delle acque meteoriche di seconda pioggia derivanti dalle coperture dei fabbricati tecnologici e della nuova sottostazione elettrica di Pieve Emanuele non esposte a emissioni o scarichi inquinanti, evitando il recapito in fognatura. In tal modo si sgraverebbe la rete fognaria dallo scarico di acque "pulite".” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
104. *“Il sistema di dispersione delle acque dovrà essere adeguatamente dimensionato, in relazione anche alle reali capacità di assorbimento del suolo, determinate anche attraverso la realizzazione di prove permeabilità idraulica in sito. Sulla base delle risultanze ottenute, dovrà essere scelta la tipologia di dispersione più adatta (pozzi disperdenti, trincee drenanti ecc.) posizionate il più possibile discoste dalle strutture in progetto e dalle relative opere fondazionali.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
105. *“si chiede di mettere in atto già in fase di cantierizzazione idonee misure di tutela e protezione della risorsa idrica da eventuali contaminazioni al fine di prevenire e ridurre l'inquinamento e mantenerne la capacità naturale di auto depurazione.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
106. *“Si chiede inoltre di salvaguardare gli elementi geomorfologici presenti lungo il fiume Lambro meridionale, individuati nella tav.2, sez.2, "ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica" del PTCP soggetti alle norme di tutela e salvaguardia dell'art.21 delle NdA che prevedono l'inedificabilità per una fascia sul ripiano terrazzato e per una fascia sul ripiano sottostante pari all'altezza della scarpata.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
107. *“La lacuna principale è la non trattazione del tema della permeabilità ecologica che l'infrastruttura deve assicurare o, nel caso in cui tale permeabilità sia già stata significativamente ridotta o addirittura azzerata dalla preesistente linea ferroviaria, deve farsi carico di recuperare il più possibile mediante opere di mitigazione. La sbrigativa affermazione che, essendoci già una cesura del tenitorio dovuta all'attuale linea, il potenziamento della stessa non comporta impatti significativi di tale natura, è del tutto inadeguata. Il quadruplicamento della ferrovia, infatti, comportando la sostituzione di vari manufatti di scavalco o di sottopasso, sia per strade che per corsi d'acqua, è l'occasione giusta per adattare tali interventi anche alle esigenze di connessione ecologica, prevedendo per esempio passerelle faunistiche nei punti di intersezione con i corsi d'acqua.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
108. *“Dovendo sviluppare in modo efficace tale aspetto, cioè quello della deframmentazione ecologica, è peraltro necessario che venga approfondito il rapporto dell'infrastruttura con gli elementi delle reti ecologiche, sia provinciale che regionale, individuando i punti di intersezione con esse, ambiti prioritariamente vocati per tali interventi.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
109. *“Anche nella trattazione relativa ai Siti Rete Natura 2000 è necessario introdurre l'aspetto degli impatti negativi sulle connessioni ecologiche d'area vasta, perché non è sufficiente riscontrare che nessun Sito sia attraversato o lambito*

dall'infrastruttura per decretarne la mancanza di impatti negativi; è molto importante, invece, che non vi siano ripercussioni negative anche sulla trama della rete ecologica complessiva, strettamente e mutuamente interattiva con i Siti medesimi.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);

110. *“Si rileva, inoltre, che mancano delle tavole specifiche che descrivano in dettaglio le opere a verde previste, per le quali si chiede l'utilizzo esclusivo delle specie autoctone, facendo sempre riferimento al suddetto Repertorio. In merito a ciò, si chiede di escludere dal progetto le specie del genere *Spirea* originario dell'Asia.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
111. *“Si chiede, inoltre, di integrare la trattazione delle opere a verde con il numero approssimativo di esemplari arborei ed arbustivi che si intendono mettere a dimora, la loro età e dimensione media oltre alle modalità operative e agli aspetti manutentivi, in particolare in merito ai tempi, alla sostituzione delle fallanze alle irrigazioni ordinarie e straordinarie ecc” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
112. *“Si chiede pertanto che il progetto sia accompagnato da adeguati interventi mitigativi e compensativi volti alla valorizzazione paesaggistica delle aree agricole attraversate dalla ferrovia. Si evidenzia ad esempio la necessità di prevedere per l'ambito caratterizzato dalla presenza dell'Abbazia di Chiaravalle, (nei Comuni di Milano, San Donato Milanese e San Giuliano Milanese), l'equipaggiamento arboreo-arbustivo in corrispondenza del bordo campo, lungo le rogge e i sentieri poderali.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
113. *“Per quanto riguarda l'ambito vallivo del Fiume Lambro meridionale, direttamente interferito dalle opere in progetto, si chiede di prevedere la riqualificazione e valorizzazione ecosistemica delle aree intorno alle sponde da individuare di concerto con L'Autorità Idraulica competente, in cui individuare interventi di nuova forestazione, di incremento della naturalità dei boschi esistenti, la riqualificazione e valorizzazione delle zone umide, il miglioramento dei boschi igrofiti presenti, l'eliminazione di essenze arboreo-arbustive esotiche e loro sostituzione con specie autoctone.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
114. *“Si chiede inoltre di valutare la possibilità di realizzare quanto previsto dagli studi per opere di compensazione e mitigazione redatti a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma ma "Polo dei distretti produttivi " del 17/02/14 approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 04/03/14. n. 1799.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
115. *“Relativamente alla gestione dei materiali da scavo, si evidenzia che: - qualora siano rispettati i requisiti del D.P.R. n.120/2017 è da privilegiare la gestione del materiale da scavo come sottoprodotto rispetto alla gestione come rifiuto; - per il trattamento a calce delle terre, con Delibera del 9 maggio 2019 n. 54 del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - SNPA, organo di coordinamento tra le ARPA, sono state approvate le "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" che sebbene non abbiano valore normativo, costituiscono comunque un chiaro punto di riferimento riguardo all'interpretazione del D.P.R. n.120/2017 anche per*

quanto concerne il trattamento dei terreni con calce/cemento.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);

116. *“Relativamente alle indagini ambientali effettuate nel 2018 per verificare lo stato di qualità ambientale delle aree che saranno utilizzate come sito di deposito intermedio, sono stati ricercati parametri macroindicatori delle potenziali contaminazioni presenti nello strato superficiale di terreno a seguito di attività antropica e i risultati sono stati confrontati con le CSC di Tab. I/A in allegato 5 al Titolo V Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. Il set analitico ricercato (non comprendente i metalli) non è completamente sovrapponibile con il set analitico ricercato per verificare lo stato di qualità ambientale dei materiali da scavo da gestire in regime di sottoprodotto ex D.P.R. 120/17. Inoltre dal 22/06/2019 è vigente il D.M. 46/19 che stabilisce CSC e set analitico di riferimento (comprendente una serie di metalli) per la verifica dello stato di qualità dei suoli delle aree agricole.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
117. *“Per i rifiuti prodotti da altre attività di cantiere riportate negli elaborati: -il lavaggio delle ruote degli automezzi; - la spazzolatura della viabilità; -la pulizia preliminare delle aree di stoccaggio; - la manutenzione degli automezzi; - eventuale lavaggio in sito delle betoniere (a discrezione dell'appaltatore); non è riportata la stima dei quantitativi prodotti. (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
118. *“Le aree di stoccaggio rifiuti non sono state al momento individuate su planimetria e non sono state specificate le modalità di impermeabilizzazione previste per tali aree.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
119. *“Per quanto concerne il quantitativo dei campioni di rifiuti da prelevare ed analizzare si dovrà fare riferimento alla normativa vigente, prevedendo il prelievo e l'analisi di almeno n. 1 campione rappresentativo per ogni tipologia di rifiuto prodotto e per ogni sito/wbs di provenienza. Si ritiene opportuno che: -le attività di campionamento siano effettuate da personale del laboratorio di analisi incaricato e che i risultati delle analisi siano espressi con certificato e non con RdP.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
120. *“a pag. 34 del documento "Report indagini ambientali eseguite" si dichiara che: ... Anche le analisi eseguite sui due campioni prelevati in fase di progettazione preliminare nelle stazioni di Pieve Emanuele (Rapporto di prova n° 15LAI 0755) e Certosa di Pavia (Rapporto di prova n° 15LAI10758) avevano classificato il materiale come rifiuto speciale non pericoloso, smaltibile in discarica per rifiuti non pericolosi. Tuttavia, esse hanno evidenziato la presenza di amianto in entrambi i campioni per cui, in via cautelativa, si assume che una quota parte del ballast rimosso potrà essere smaltito presso discariche per rifiuti pericolosi e non potrà essere sottoposto ad operazioni di recupero.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
121. *“a pag. 241 del documento "Progetto ambientale della cantierizzazione relazione generale" si prevede n. 1 campionamento ogni 5000mc di materiale. In considerazione di quanto riportato, si ritiene necessario il coinvolgimento di ATS competente per la valutazione delle modalità di gestione del ballast e si ritiene opportuno prevedere n.1*

campionamento ogni 1000 mc di materiale.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);

122. *“Al fine di poter valutare la corretta gestione dei rifiuti in fase di cantiere [Fase I e Fase 2] si chiede di fornire già ora un piano di gestione dei rifiuti che identifichi in linea di massima i codici CER previsti ed i possibili impianti di trattamento/smaltimento di tutte le possibili tipologie di rifiuti prodotte.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
123. *“Si chiede inoltre di identificare su idonea planimetria le aree di deposito/stoccaggio dei rifiuti previste” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
124. *“Considerate le dimensioni del cantiere nel suo complesso e la linearità dell'opera, sarebbe opportuno individuare la superficie del cantiere da intendersi quale "cantiere unico" ai fini del deposito temporaneo, ricordando comunque che la movimentazione di rifiuti su viabilità pubblica dovrà avvenire con FIR e adeguata informativa nelle annotazioni” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
125. *“In fase esecutiva l'appaltatore dovrà trasmettere: -prima dell'inizio dei lavori un aggiornamento del Piano, con: *tipologia dei rifiuti prodotti e risultati delle analisi chimiche effettuate, ove necessarie; *planimetria di dettaglio delle aree di stoccaggio; *indicazione degli impianti di destino individuati; *procedura per garantire la tracciabilità dei depositi temporanei dei rifiuti; -a fine lavori una relazione a consuntivo, con: *indicazione dei quantitativi di rifiuti rimossi, impianti di destino e trasportatori dei rifiuti coinvolti.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
126. *“Si raccomanda nelle successive fasi di definizione del progetto la verifica degli eventuali fabbisogni di materiale inerte di provenienza esterna per la realizzazione degli interventi previsti con la quantificazione dei fabbisogni differenziati per tipologie di materiali e l'indicazione dei siti a cui si prevede di fare riferimento.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022);*
127. *“Si segna la che i riferimenti agli atti di autorizzazione all'escavazione citati in Relazione, devono essere aggiornati e verificati con le proroghe recentemente concesse.” (Parere di competenza Città Metropolitana di Milano espresso mediante nota prot. 118712 del 27/07/2022); “di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria interna dei Servizi di cui al verbale del 18/05/2022, allegato alla presente deliberazione, facendone propri i contenuti, ai fini della partecipazione alla Conferenza dei Servizi, come di seguito riportato: •al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale nella frazione di Poasco e contenere i potenziali effetti ambientali in particolare rispetto alle matrici clima acustico, qualità dell'aria per sollevamento polveri e vibrazioni non deve essere previsto alcun transito di mezzi d'opera sulla via Unica Poasco per accedere alle aree identificate con sigle CB.01 ed AS.01; •la pista di cantiere prevista in progetto ed ubicata sul vecchio tracciato ferroviario è interrotta per effetto della realizzazione dell'opera pubblica comunale di eliminazione del sottopasso di via Delle Cascine, come da progetto approvato e notificato in apposita conferenza ad RFI spa; pertanto deve considerarsi non fruibile in tale punto e deve essere prevista soluzione alternativa; si suggerisce di prevedere l'accesso dalla cava Tecchione come da schema grafico allegato; •si ribadisce l'opportunità di spostare l'area identificata con CB.01 presso l'area adiacente alla cava Tecchione, come rappresentato nello schema grafico allegato,*

favorendo la viabilità di accesso al cantiere senza interferenze con l'abitato di Poasco; •si segnala che il tratto che attraversa il Comune di San Donato Milanese è interessato da reticoli idrici come da estratto Tav. 1 del Reticolo Idrico Minore, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 05/04/2022 in attesa della pubblicazione sul BURL, come da allegato 1 al verbale del 18/05/2022; •sia nel tratto in prossimità della progressiva 1 + 200 (Tavola "NM0Z00D53P6CA0000001A") che nel tratto compreso tra la progressiva 2 + 600 e 2 + 700 (NM0Z00D53P6CA0000002A), è prevista nel Documento di Piano del PGT approvato con DCC n. 15 del 05/04/2022 in attesa della pubblicazione sul BURL, una "Connessioni/ dorsali verde in previsione (DdP e PdS)", individuata altresì nel Piano dei Servizi come "Connessione ciclabile- Proposta" (Allegato 2 al verbale del 18/05/2022), pertanto si richiede che la progettazione tenga conto di tale previsione in quanto trattasi di un elemento importante di connessione "dolce" tra l'area denominata "San Francesco" (ove è stato recentemente approvato un Piano Integrato d'intervento) ed il complesso monumentale dell'Abbazia di Chiaravalle; •per quanto riguarda la successiva dimensione operativa si chiede, visto il documento Sintesi non Tecnica – Studio di impatto ambientale e la relazione acustica che venga effettuata, una volta realizzati gli interventi di mitigazione (realizzazione barriere), una campagna di monitoraggio in prossimità dei ricettori residenziali al fine di verificarne i livelli acustici ed eventualmente risolvere eventuali criticità puntuali." (Parere di competenza Comune di San Donato Milanese espresso mediante nota prot. 2022/23951 del 16/06/2022);

128. *“- Dalla pag. 70 in avanti del documento sintesi non tecnica ORIGINARIO vengono trattate le problematiche componente rumore e viene indicato che sono previsti manufatti provvisori di mitigazione acustica dei lavori in corso dovuti prevalentemente ai lavori di palificazione (che verrebbero realizzati con il metodo del jet-grouting) ed alla movimentazione dei materiali con mezzi di cantiere (escavatori, demolitori, compattatori, autocarri, etc). - Alla medesima pagina della nuova documentazione vi è come esempio di Giussago. - si chiede di realizzare i manufatti di mitigazione provvisoria sul binario direzione Pavia fino al limite nord dell'abitato” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*

129. *“alla pagina 73 si indica che vi sono lavori da eseguirsi in orari notturni interferenti il servizio ferroviario senza specificarne la natura. chiediamo che vengano dichiarati e che, per ciascuna tipologia, venga chiesta la deroga specificante lavori e durata Si chiede inoltre che il monitoraggio di tutte le componenti (aria, acqua, rumore) sia ante e post opera per stabilire i livelli notturni comunicando i dati (anche eventualmente in corso d'opera) per visualizzare le differenze con l'ante. Tale richiesta poiché parrebbe che tutti i calcoli di verifica, dichiarati rientranti nella norma, siano stati redatti su modello è necessario che vengano confermati i numeri delle tabelle o indicati i futuri scenari affinché si possa verificare le opere di opere di mitigazione sia vibrazionali che del rumore in progetto. Siamo, inoltre, a chiedere cosa comporterà in termini di disagio ambientale, per i residenti, l'incremento del traffico merci e della velocità dei convogli, poiché la linea attraversa il centro abitato, anche riferito alle vibrazioni e saranno necessari i controlli preliminari per valutare lo stato dei fabbricati esistenti.” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*

130. *“Nel piazzale della stazione è presente una torre telefonica di RFI per il controllo ferroviario, realizzata a ridosso di fabbricati residenziali, della quale si chiede lo spostamento in altro sito in considerazione del fatto che sono previsti lavori “telefonici”. L’Amministrazione Comunale mette a disposizione le proprie aree per la nuova collocazione dell’impianto” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*
131. *“realizzazione pista ciclopedonale da Via Cavalli fino alla Via A. Moro (sottopasso progressiva 7+ 473 strada posta nell’area a nord che dovremmo cedere a Rfi (zona da riqualificare in progetto) realizzando, in sostanza, il completamento di un circuito che la colleghi poi verso la ciclopedonale Locate-Opera passando a margine sud dagli orti.” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*
132. *“ciclopedonale da via fontana verso parco Togliatti passando sotto la ferrovia nel sottopassaggio esistente realizzata sui sedimi di strada di cantiere quale collegamento con la ciclabile realizzata, a margine della ferrovia, dalla grande struttura di vendita a nord.” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*
133. *“Sono previsti impianti tecnici e di servizio per accumuli materiali in prossimità dell’abitato si chiede, per questi ultimi, di realizzare manufatti di contenimento per garantire la minor dispersione di polveri e tutti gli accorgimenti necessari in fase di movimentazione.” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*
134. *“Pag.23 piano di utilizzo: per la realizzazione del corpo del rilevato è prevista l’adozione dei materiali ordinari indicati nel Capitolato Generale d’ Appalto per le opere civili con Utilizzo di aggregati riciclati e trattamenti con calce per opere in terra Va rilevato che il trattamento a calce implica lavorazioni di miscelazione in cantiere che, nel caso di Locate di Triulzi, si trova a ridosso dell’abitato in particolare fronte via Cavalli- Roma- XXV Aprile. Oltre al problema giuridico di tale trattamento questo, se utilizzato, dovrà essere eseguito senza dispersione nell’ambiente circostante delle polveri adottando ogni precauzione (compreso luogo confinato) meccanica. Vengono dichiarati per la FASE 1: circa 209.525,23 me (in banco che significa che scavati saranno +25%) che saranno utilizzati internamente al progetto per la realizzazione/completamento di parti d’opera. 1_AS.02 Locate di Triulzi AREA DI STOCCAGGIO Parte per stoccaggio terre vegetali e per materiali 1_AS.03 Locate di Triulzi AREA DI STOCCAGGIO Parte per stoccaggio terre vegetali e trattamento a calce. Successivamente per le terre vegetali e per stoccaggio materiali 1 AS.04 Locate di Triulzi AREA DI STOCCAGGIO Parte per stoccaggio terre vegetali e per materiali. L’area di stoccaggio AS.04 ha una superficie di 3.000 mq. L’area insiste sul parcheggio esistente. Risulta raggiungibile utilizzando lo stesso itinerario di accesso all’area tecnica limitrofe. Crea problemi in quanto si riducono drasticamente i posti auto a servizio della stazione nel parcheggio del centro.” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*
135. *“È previsto il traffico di mezzi pesanti per l’approvvigionamento dei cantieri che transiterà su strade comunali si chiede pertanto la definizione della situazione attuale al fine dei ripristini stradali, se necessari, alla fine dei lavori con relative modalità ed obblighi anche per i ripristini momentanei in caso di danni redigendo apposito verbale di consistenza dello stato di fatto integrato con fotografie nonché messa in opera di segnaletica di cantiere riportante la direzione da e*

per cantieri creando percorsi obbligatori per i mezzi pesanti” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);

136. *“Quanto ai mezzi di cantiere utilizzati si chiede che la qualità delle macchine sia la più performante possibile al fine di ridurre l'impatto sia sonoro che di inquinamento atmosferico.” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*

137. *“L'obbligo giornaliero della pulizia dei tratti di strada comunale in intersezione con le piste di cantiere che, a loro volta, dovranno essere realizzate con materiali tali da ridurre al minimo il sollevamento delle polveri” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*

138. *“Vi è un'incongruenza tra la tavola 3 piano particellare d'esproprio che individua graficamente le aree oggetto dell'esproprio (fabbricato intero, box asilo e giardini) e l'elenco ditte dove, leggendo, parrebbero espropriati tutti gli edifici poiché sono indicate anche le consistenze degli immobili. (potrebbe essere che siano rimasti indicati gli immobili da demolire della prima versione oppure i giardini non sono mappati) Alla pag. 9 relazione giustificativa vengono indicati i valori agricoli pari a €/mq 12,00 che si considerano una sola indennità. Tale valore va moltiplicato per 2 o per 3 in funzione del conduttore e imprenditore agricolo. Alla pag. 10 viene indicato il valore delle aree edificabili paria €/mq 300,00; Alla pag. 11 vengono indicati in €/mq 1.100,00 i box ed in €/mq 1.900,00 la residenza; Mentre il valore delle autorimesse, per quelle da demolire in lamiera o muratura leggera è congruo potrebbe invece essere basso per quelle sottostanti il fabbricato da demolire. È basso quello della residenza. Poiché nel metodo di deprezzamento (pag. 9 relaz. Giustificativa) si adotta il valore a nuovo [cui applicare lo 0,80 (buono) o 0,70 (sufficiente)] che deve essere parametrato a quello in essere in comune di Locate. Gli edifici di recente costruzione posti sia in Via Cavalli che quelli di Via Calori antistanti la stazione ferroviaria variano da €/mq 2.200,00 ad €/mq 2.300,00 (valori a crescere in funzione del piano di calpestio). Pertanto il prezzo di mercato, a nuovo, di €/mq 2.200,00 risulta essere quello più congruo viste le caratteristiche dell'edificio (no ascensore no giardino [piccolo]). Quanto alle occupazioni temporanee i valori potrebbero essere in linea e dovranno essere quantificati per anno. Sono da considerare con attenzione le possibilità riportate alle pag. 12 e 14 del documento che recitano: “In taluni casi già affrontati in passato è necessario anche il coinvolgimento delle amministrazioni comunali per agevolare la ricerca delle nuove abitazioni. Non è da escludere, ove i tempi tecnici non lo consentano, una collocazione temporanea degli occupanti, La perizia della spesa per le espropriazioni considera anche una voce di Spesa, pur se per un periodo limitato e non per tutti i nuclei familiari, per questa possibile fattispecie. “Riguardo invece ai fabbricati abitativi da demolire in comune di Locate Triulzi l'immissione in possesso non è ragionevolmente gestibile con la semplice emanazione di un provvedimento coattivo ma necessita di avviare con congruo anticipo la fase negoziale che potrebbe vedere anche coinvolta “Amministrazione comunale.” Si chiede, in fase di contrattazione, di procedere preventivamente al reperimento di unità alloggiative adatte ad una collocazione temporanea in particolare per le persone anziane e per i nuclei familiari a basso reddito e/o già gravati da mutui per permettere loro di procedere all'estinzione del mutuo attuale ed all'accensione di altro. Imposte a carico dell'ente espropriante. Chiedendo infine di approfondire le tempistiche di risarcimento e le modalità di pagamento delle indennità.” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*

139. *“chiediamo chiarimenti in merito a cosa comporterà in termini di disagio ambientale, per i residenti, l'incremento del traffico merci e della velocità dei convogli, poiché la linea attraversa il centro abitato, anche riferito alle vibrazioni e saranno necessari i controlli preliminari per valutare lo stato dei fabbricati esistenti. Si chiedono ragguagli a riguardo delle opere di protezione passeggeri in stazione Locate ove sono previsti transiti di convogli a 200 km/h.” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022);*
140. *“necessità di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici (in primis barriere fonoassorbenti) atti a minimizzare le esternalità della nuova infrastruttura in ordine a vibrazioni ed emissioni di rumore soprattutto in corrispondenza dell'attraversamento dei centri abitati ovvero nei tratti in prossimità degli stessi (Turago Bordone, Liconasco, Cascina Santo Antonio, Cascina Novedo, Novedo, Moriago, Guinzano e Stazione Certosa);” (Parere di competenza Comune di Gussago espresso mediante nota prot. 0007609 del 14/07/2022);*
141. *“nell'ambito dei lavori di prolungamento dei sottopassi carrabili esistenti nelle frazioni Turago Bordone e Novedo, si ravvisa la necessità di riqualificare le porzioni esistenti dei suddetti manufatti” (Parere di competenza Comune di Gussago espresso mediante nota prot. 0007609 del 14/07/2022);*
142. *“in occasione dei lavori di prolungamento del sottopasso carrabile di Turago Bordone si richiede l'individuazione di una viabilità di cantiere alternativa che eviti il transito di mezzi pesanti attraverso la citata frazione;” (Parere di competenza Comune di Gussago espresso mediante nota prot. 0007609 del 14/07/2022);*
143. *“necessità di valutare in sede di calcolo degli indennizzi per i proprietari espropriandi, ovvero per le ditte immediatamente contigue alle aree di intervento, anche gli effetti negativi determinati in fase di cantiere (movimento macchine operatrici, rumori, vibrazioni, polveri e altre esternalità proprie del cantiere);” (Parere di competenza Comune di Gussago espresso mediante nota prot. 0007609 del 14/07/2022);*
144. *“necessità di prevedere adeguati interventi di riqualificazione delle porzioni di aree private sottoposte ad esproprio non ricadenti, al termine dei lavori di quadruplicamento, all'interno del sedime della nuova infrastruttura ferroviaria (ad esempio porzioni di aree private non interessate direttamente dai lavori e della realizzazione di nuove opere ma sottoposte ad esproprio poiché facenti parte di un unico lotto, in particolare nella frazione Stazione Certosa); in questo senso l'Amministrazione Comunale di Gussago esprime il proprio interesse ad acquisire a titolo gratuito tali aree residuali per destinazioni d'uso di carattere pubblico e generale (parcheggi marginali, aree a verde attrezzato, ecc.);” (Parere di competenza Comune di Gussago espresso mediante nota prot. 0007609 del 14/07/2022);*
145. *“si richiede infatti di garantire la completa accessibilità pedonale alla stazione ferroviaria sia da est (frazione Guinzano) che da ovest (parcheggio pubblico) durante tutte le fasi di cantiere proprie dei lotti I e II del presente intervento” (Parere di competenza Comune di Gussago espresso mediante nota prot. 0007609 del 14/07/2022);*
146. *“si richiede di traslare l'area di cantiere destinata a stoccaggio mezzi e materiali, prevista in Via F.lli Cervi (lato Guinzano), in posizione meno impattante sotto il profilo del traffico veicolare indotto sulla frazione Guinzano; in questo senso si richiede di traslare la citata area operativa a nord e a sud dell'attuale parcheggio pubblico (lato stazione), realizzando idonea strada di accesso parallela alla S.P. 148 a parere dall'incrocio con la frazione Moriago;” (Parere di competenza Comune di Gussago espresso mediante nota prot. 0007609 del 14/07/2022);*

147. *“come osservato in occasione dell’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (adunanza del 27/09/2019), appare opportuno prevedere opere di mitigazione ambientale lungo il tracciato dell’infrastruttura ferroviaria (ad esempio fasce alberate con esemplari ad alto fusto di essenze autoctone, arbusteti misti in corrispondenza dei reliquati stradali e ferroviari in prossimità dei sottopassi e dei cavalcavia) al fine di garantire un adeguato inserimento paesaggistico dell’opera; giova infatti rammentare che l’intero territorio comunale di Giussago è assoggettato al vincolo “Bellezze d’insieme” ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e che, in particolare, l’area compresa tra il monastero della Certosa di Pavia e la stazione FS “Certosa di Pavia” presenta un’elevata sensibilità paesaggistica.” (Parere di competenza Comune di Giussago espresso mediante nota prot. 0007609 del 14/07/2022);*
148. *“tutti gli interventi non dovranno ostacolare in alcun modo l’efficienza idraulica e la capacità di deflusso dei canali oggetto di intervento modificandone o riducendone la sezione idraulica. In particolare, con riferimento all’interferenza con la Roggia Corona è necessario che i materassi tipo “reno” posati sul fondo dell’alveo in corrispondenza degli attraversamenti non riducano la sezione del canale;” (Parere di competenza Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi espresso mediante nota prot. 5821 del 12/07/2022);*
149. *“ai fini delle operazioni di cantiere, durante e dopo l’esecuzione delle opere si dovrà infine: -contattare il personale tecnico consortile al fine di stabilire la data di inizio lavori che dovrà comunque essere compatibile con il calendario delle asciutte deliberate dal Comitato Esecutivo consortile; -prestare attenzione alla funzionalità dei canali e sue pertinenze; -liberare le aree di intervento da qualsiasi materiale di scarto e ripulirle al termine degli interventi -eseguire tutti i ripristini di eventuali danni arrecati ai canali e relative pertinenze” (Parere di competenza Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi espresso mediante nota prot. 5821 del 12/07/2022);*
150. *“Sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all’impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare. Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.” (Parere di competenza Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi espresso mediante nota prot. 0024110 del 10/11/2022).*

PRESCRIZIONI DURANTE LA FASE DI CANTIERIZZAZIONE

1. *“vengano adottate tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari durante le attività di scavo al fine di evitare l’insorgere del rischio di diffusione delle sostanze inquinanti dovute ai fluidi di perforazione, e che l’eventuale utilizzo di fanghi di perforazione non riduca la permeabilità complessiva delle formazioni litologiche interessate;” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
2. *“vengano utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni e vengano evitati depositi provvisori di materiali in corrispondenza delle aree ripariali e di pertinenza dei corsi d’acqua, fossi o scoline;” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*

3. *“i materiali di risulta derivanti dalla dismissione vengano avviati ad impianti di trattamento autorizzati.” (Parere di competenza MATTM espresso mediante nota prot. 3426 del 22/05/2020);*
4. *“il progetto prevede il prolungamento dell’attuale sottopasso al km 7+473 di Via A. Moro si chiede che le opere siano eseguite nel minor tempo possibile” (Parere di competenza Comune di Locate Triulzi espresso mediante nota prot. 6874 del 18/05/2022).*